


DETERMINA DEL DIRETTORE N.11/2019

Fidenza li 03.06.2019

Oggetto: lavori di "Adeguamento sistema depurativo di Colorno - collegamento idraulico tra gli impianti posti a nord e sud del Torrente Parma - dismissione e demolizione dell'impianto di Colorno nord - potenziamento dell'impianto di depurazione di Colorno sud" - CUP J18H18000070005 - CIG 75596894B6 — Autorizzazione al subappalto

IL SOTTOSCRITTO in qualità di DIRIGENTE E DIRETTORE GENERALE

- Rilevato che con propria determinazione n. 7 del 27.07.2018, veniva disposto di procedere mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento dei lavori di "Adeguamento sistema depurativo di Colorno collegamento idraulico tra gli impianti posti a nord e sud del Torrente Parma dismissione e demolizione dell'impianto di Colorno nord potenziamento dell'impianto di depurazione di Colorno sud", ponendo a base d'asta la somma di euro 670.000,00 oltre euro 15.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a sconto, oltre IVA e veniva indicata la somma di Euro 91.829,89 per il costo della manodopera ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);
- rilevato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 25.01.2019, i lavori di cui si tratta, a seguito esperimento di gara di appalto, sono stati aggiudicati alla Ditta Echosid Ingegneria e Impianti srl con sede in Gaibanella (FE), Via Ravalli, n.12;
- visto il contratto stipulato in data 30.04.2019, Rep n.4 con la Ditta sopraccitata per un importo contrattuale pari ad euro 638.600,00 oltre IVA di Legge;
- rilevato che in data 15.05.2019 Prot. n. 4450 perveniva richiesta (integrata come da documento agli atti sub prot. n.4599 del 21.05.2019) da parte della Ditta appaltatrice di subappaltare, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), i lavori di "opere civili in genere comprese nell'appalto" all'Impresa ITALPOWER S.R.L., con sede in Rotonda (PZ) Zona Industriale, 2, per un importo complessivo pari a euro 75.002,52 (comprensivo di oneri di sicurezza per euro 1.820,45) al netto dell'IVA;
- rilevato che l'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) consente l'affidamento in subappalto o in cottimo, in ogni caso non superiore al trenta per cento dell'importo del contratto, alle seguenti condizioni:
- 1) che tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni;
- 2) che i concorrenti all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o parti di lavori che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- 3) che il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);
- 4) (eventuale) che il concorrente indichi in sede di gara una terna di subappaltatori;





- 5) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- 6) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi); 7) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011;
- rilevato che, ai fini di quanto sopra indicato, tale affidamento in subappalto va autorizzato con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 (e smi); Rilevato che l'impresa, nella richiesta di autorizzazione al subappalto, ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente;
- rilevato che il Responsabile unico del procedimento, ha esaminato la documentazione relativa alla ditta proposta come subappaltatrice ed ha riscontrato la regolarità in rispetto alla normativa vigente;
- rilevato che non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);
- rilevato che EmiliAmbiente revocherà l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) non risulti positiva;

Rilevato che il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ente;

- vista la normativa vigente in materia ed in particolare il D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);

DETERMINA

la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- 1. di autorizzare, per le ragioni indicate in premessa, il subappalto all'Impresa ITALPOWER S.R.L., con sede in Rotonda (PZ) Zona Industriale, 2,, relativamente e alle condizioni indicate, nella richiesta pervenuta in data 15.05.2019 Prot. n. 4450 (come integrata dalla comunicazione agli atti sub prot. n.4599 del 21.05.2019) dalla Ditta appaltatrice, alle condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);
- 2. di trasmettere la presente determinazione alla ditta appaltatrice, alla ditta subappaltatrice, e al Direttore dei lavori per i successivi eventuali adempimenti di competenza;
- 3. di dare atto che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e



assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;

4. di dare atto che la presente determinazione dovrà essere pubblicata secondo le previsioni del D.Lgs. n. 33 del 2013 (e smi).

Il Dirigente e Direttore generale f.to Ing. Andrea Peschiuta

Pubblicata il 03.06.2019